

Cristina Carbonetti Vendittelli
***La curia dei priores et consilarii Campi Salini
a Roma agli inizi del Duecento***

[A stampa in *Scritti per Isa. Raccolta di studi offerti a Isa Lori Sanfilippo*, a cura di Antonella Mazzon, Roma, Istituto storico italiano per il medio evo, 2008 (Nuovi studi storici 76), pp. 115-141 © dell'autrice - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", www.biblioteca.retimedievali.it].

ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO

NUOVI STUDI STORICI – 76

SCRITTI PER ISA

RACCOLTA DI STUDI OFFERTI
a
ISA LORI SANFILIPPO

a cura di
ANTONELLA MAZZON



ROMA
NELLA SEDE DELL'ISTITUTO
PALAZZO BORROMINI
2008

CRISTINA CARBONETTI VENDITTELLI

LA CURIA DEI PRIORES ET CONSILIARII CAMPI SALINI
A ROMA AGLI INIZI DEL DUECENTO

L'esistenza a Roma di una *schola salinariorum* nei primi anni del XII secolo è cosa ben nota alla storiografia romana¹, anche se la sua comparsa nelle fonti documentarie cittadine è a dir poco fugace. Nel 1118 essa appare improvvisamente in una singolare scrittura documentaria² come un'istituzione già organizzata al suo interno: è ricordato un *prior* (forse eletto annualmente), coadiuvato da cinque *rectores*, e accanto ad essi operano con compiti indefiniti un *paterens artis* e un *prior fossati*³. La *schola* – definita anche *ars* – sembra aver già raggiunto sul piano giuridico uno sviluppo tale da consentire ai suoi capi di dirimere le controversie sorte tra i con-

¹ Si veda da ultima I. Lori Sanfilippo, *La Roma dei Romani. Arti, mestieri e professioni nella Roma del Trecento*, Roma 2001 (Nuovi Studi Storici, 57), p. 61.

² Il documento che ne tramanda il ricordo è pubblicato da P. Fedele, *Tabularium S. Mariae Novae ab a. 982 ad a. 1200*, «Archivio della Società romana di storia patria», 23 (1900), pp. 171-237; 24 (1901), pp. 159-196; 25 (1902), pp. 169-209; 26 (1903), pp. 21-141: 167 s., doc. XXXVII. La scrittura, strutturata per metà in forma soggettiva e per metà in forma di notizia, dà conto in maniera piuttosto confusa di più azioni succedutesi nel corso di almeno una decina di mesi, che sembrano ruotare intorno ad una sentenza arbitrale: la prima data che vi compare – 1118 indizione undecima – riconduce ai mesi precedenti il 1° settembre di quell'anno; l'altra è espressa nella seconda parte dell'atto ed è il 15 giugno della dodicesima indizione, ovvero del 1119.

³ Secondo Pierre Toubert il *paterens artis* era una sorta di mandatario o procuratore abilitato a fare sul posto le constatazioni delle eventuali irregolarità, mentre il *prior fossati* era forse un responsabile eletto nell'ambito della *pedica salis* con il compito di sorvegliare l'alimentazione dei compartimenti d'evaporazione e il calendario di apertura delle chiuse; P. Toubert, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX^e à la fin du XII^e siècle*, I, Rome 1973 (Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, 221), pp. 643 s. Allo stesso Toubert (*ibid.*, p. 649) e a Laura Moscati (*Alle origini del comune romano. Economia, Società, Istituzioni*, Roma 1980, pp. 52 s.) rinvio per la questione relativa alla effettiva natura di queste associazioni attestate nella Roma di fine XI-inizi XII, se si trattasse cioè di vere e proprie corporazioni di mestiere o di cartelli d'imprenditori per la tutela dei propri interessi commerciali.

sociati attraverso un procedimento almeno parzialmente formalizzato⁴. Dopodiché, così come è apparsa, altrettanto repentinamente la *schola salinariorum* scompare dalla documentazione romana medievale, lasciando aperti innumerevoli interrogativi riguardo alla sua effettiva natura, alla sua figura giuridica, alle sue prerogative e competenze giudiziarie, agli interessi che vi gravitavano intorno, all'estrazione sociale e al peso economico dei suoi afferenti.

Senonché dallo stesso archivio della chiesa di Santa Francesca Romana, il *Tabularium Sanctae Mariae Novae* del quale agli inizi del Novecento Pietro Fedele pubblicò gli atti più antichi e con essi il suddetto documento del 1118, sono emerse altre interessanti testimonianze documentarie: sei atti prodotti in un periodo di tempo ristrettissimo (sedici mesi compresi tra l'estate del 1228 e l'autunno del 1229) che attestano, se non proprio la sopravvivenza della *schola salinariorum* ricordata agli inizi del XII secolo, quanto meno l'esistenza agli inizi del Duecento di un'associazione corporativa che ne aveva in parte ereditato le competenze e che riuniva i salinari romani, o, più precisamente, *salinarii sive laboratores Campi Salini*; una catena di parole di per sé già ricca di informazioni sia relativamente all'attività economica che accomunava le persone che ne facevano parte – la produzione del sale in senso lato – sia in merito all'area dove si concentravano gli impianti di evaporazione e le attività di sfruttamento dell'acqua salmastra – il Campo Salino, ossia una zona salicola molto ricca situata presso l'estuario del Tevere, tra Porto e Maccarese, e ricordata per tutto il medioevo e oltre anche col toponimo *Campo Maggiore*⁵

⁴ Sulla costituzione a Roma proprio nel corso del XII secolo di corti specializzate nella risoluzione pacifica dei litigi "professionali", inquadrate all'interno delle strutture offerte dalle associazioni di mestiere e dalle confraternite: Toubert, *Les structures du Latium médiéval* cit., II, p. 1328.

⁵ Sul Campo Salino e in generale sull'area salicola situata alla foce del Tevere: C. Fea, *Storia delle saline di Ostia*, Roma 1831; F. Tomassetti, *La Campagna Romana antica, medioevale e moderna*, nuova edizione aggiornata a cura di L. Chiumenti - F. Bilancia, Firenze 1975-1980: VI, pp. 414-428; R. Montel, *Un casale de la Campagne Romaine de la fin du XIV^e siècle au début du XVII^e: le domaine de Porto. D'après les archives du chapitre de Saint Pierre*, «Mélanges de l'Ecole française de Rome, Moyen age Temps modernes», 83 (1971), pp. 31-87, in particolare alle pp. 51-64; Toubert, *Les structures du Latium médiéval* cit., I, pp. 641-649; M.T. Maggi Bei, *Sulla produzione del sale nell'Alto Medio Evo in zona romana*, «Archivio della Società romana di storia patria», 101 (1978), pp. 354-366; U. Broccoli, *Un inedito cippo di confine e appunti sulla topografia medioevale della via Portuense*, «Mélanges de l'Ecole française de Rome, Moyen age Temps modernes», 91 (1979), pp. 555-592, con ulteriori rinvii bibliografici. Si veda inoltre come una sentenza del 1385 pronunciata a favore del capitolo di San Pietro in Vaticano descrive le saline che i canonici vi pos-

– sia infine in relazione al fatto che questo gruppo organizzato riuniva insieme imprenditori e lavoratori⁶.

La singolarità intrinseca di queste scritture documentarie e la loro importanza nel panorama generale delle fonti romane duecentesche sono indubbie e per molteplici ragioni: se infatti di singoli salinari si trovano diverse menzioni nella documentazione dei secoli XII e XIII⁷, i riferimenti ai salinari romani come associazione, come gruppo organizzato e – aggiungerei – come soggetto giuridico collettivo si concentrano tutti in questo sparuto gruppo di testimonianze documentarie. È vero che l'esiguità numerica delle attestazioni scritte e la brevità dell'arco cronologico che esse coprono non agevolano il compito di far luce sulla fisionomia, sulla consistenza e sulla effettiva natura di questo organismo, né aiutano a chiarire il tipo di legame che univa gli associati e quale genere di rapporto esso aveva col comune di Roma e con le altre componenti sociali cittadine, tuttavia disponiamo comunque di una sorta di istantanea che ci mostra un'immagine del tutto inaspettata e che ci consente di osservare questa organizzazione da un'angolazione molto speciale, mettendone a fuoco un particolare aspetto e una specifica competenza, peraltro molto significativa e interessante nel più ampio contesto dell'apparato giudiziario della Roma di primo Duecento: quella giurisdizionale, legata alla possibilità di risolvere

sedevano da tempo immemorato e tutta la zona: «prope mare et prope fauces Tyberis ac prope portum Troianum, quasdam terras salinarias et galangas cum fossatis et cum lytoribus usque ad stangnum inclusive, quod comuniter vocatur stangnum de Campo Salinis, situatum prope plagiam maris in territorio de Campo Salinis prope fauces Tyberis» (edito da L. Schiaparelli, *Un nuovo documento di Cola di Rienzo*, in *Scritti di storia, di filologia e d'arte. Nozze Fedele-de Fabritius*, Napoli 1908, pp. 83-94; rist. in L. Schiaparelli, *Note di diplomatica (1896-1934)*, raccolte a cura di A. Pratesi, Torino 1972, pp. 135-146: 140).

⁶ È probabile che solo in rari casi ci fosse coincidenza tra proprietà e gestione degli impianti: i documenti traditi mostrano infatti la proprietà delle saline della foce del Tevere suddivisa di fatto tra istituzioni ecclesiastiche ed enti religiosi romani (la Chiesa di Porto, i canonici di San Pietro, la basilica lateranense, i monasteri di San Gregorio al Celio, Santa Maria Nova, Santi Ciriaco e Nicola, Santi Cosma e Damiano in Mica Aurea, San Silvestro in Capite – solo per citare i maggiori proprietari) e testimoniano sostanzialmente contratti di concessione a medio termine. Il binomio *salinarii sive laboratores* indicava dunque quasi certamente, non i proprietari delle saline, ma concessionari e subconcessionari che sfruttavano gli impianti di proprietà degli enti ecclesiastici.

⁷ Un lungo elenco di documenti editi e inediti, relativi alle saline romane dall'alto medioevo all'età moderna in Tomassetti, *La Campagna Romana* cit. Altre utili liste: Toubert, *Les structures du Latium médiéval* cit., I, pp. 681-683 (per la sola documentazione edita dei secoli X-XII relativamente alle saline di Ostia) e Montel, *Un casale de la Campagne Romaine* cit., p. 54 (ma solo a partire dal 1385 e relativamente ai documenti del capitolo di San Pietro in Vaticano).

le liti tra gli appartenenti all'associazione e – sembrerebbe – più in generale le controversie riguardanti questioni relative agli impianti salicoli situati alla foce del Tevere, nell'area del Campo Salino⁸. Il valore di questi documenti infatti – già insito nella circostanza di tramandare il ricordo dei salinari romani come gruppo coeso – è accresciuto dalla circostanza che si tratta di atti giudiziari prodotti in occasione di due cause discusse davanti alla *curia* dei *priores et consiliarii Campi Salini*, ovverosia un tribunale specializzato; il che significa che i *salinarii et laboratores Campi Salini* non solo si erano consociati e agivano collettivamente, ma erano anche in grado di regolare, tramite un proprio collegio giudicante e attraverso l'emanazione di sentenze, le controversie e i piccoli litigi che dovevano contrapporre frequentemente proprietari e concessionari delle saline: essi infatti, viste la struttura stessa degli impianti e le condizioni di sfruttamento alle quali questi erano soggetti, si trovavano a condividere molte proprietà comuni e soprattutto a sottostare a una rigida disciplina collettiva alla quale era subordinato il buon funzionamento dell'insieme⁹, il che contribuiva nel complesso ad accrescere i motivi di attrito. A tutto ciò si aggiunge infine l'interesse che questi documenti suscitano per la loro stessa tipologia, per le loro caratteristiche di struttura e di forma, per le informazioni che se ne possono trarre in merito alle pratiche di scrittura connesse con la procedura giudiziaria messa in atto a Roma da una curia dotata di giurisdizione speciale e, quindi, da un committente particolare, e, più in generale, per ciò che essi rappresentano nel contesto dei meccanismi di produzione e di

⁸ Tre secoli e mezzo dopo questa attestazione, a metà del '500, si trova nuovamente tra le fonti romane il ricordo di un organismo comunitario che riunisce i *salinarii Urbis*: la *universitas salinariorum*. Si tratta di una testimonianza significativa perché mostra i *domini salinarii Urbis*, o meglio la maggioranza di essi (*asserentes se esse maiorem partem promittentesque de rato pro aliis salinariis absentibus*) agire collettivamente in maniera ufficiale e secondo un rituale stabilito e fissato ormai da tempo (*more solito et consueto*): essi si riuniscono nel portico della chiesa di Santa Maria in Trastevere, dove sono stati convocati dal *mandatarius* Stefano, e lì, alla presenza del notaio, *capitulariter congregati ad faciendum adunantiam solitam cum eorum antianis et officialibus*, delegano a quegli stessi anziani e ufficiali - ovverosia i *domini Paulus de Quinque, Emilius de Colatiis e Hanibal de Iubileis* - il compito di addivenire a un accordo con il capitolo di San Pietro in Vaticano in merito a una controversia sorta circa il Campo Salino (Biblioteca Apostolica Vaticana, *Archivio del capitolo di San Pietro*, capsula XXXV, fasc. 321: 24 novembre 1555).

⁹ Sugli elementi strutturali delle saline romane: Toubert, *Les structures du Latium médiéval* cit., I, p. 643. Sui forti obblighi collettivi che pesavano sui gestori di una stessa area salicola: M. Mollat, *Aux origines de la précocité économique et sociale de Venise: l'exploitation du sel*, in *La Venezia del Mille*, Firenze 1963, pp. 185-202: 193. Sorvolo sull'ampia bibliografia esistente sulla produzione e sulla commercializzazione del sale nel Mediterraneo, che non riguarda aspetti analoghi a quello qui trattato.

conservazione di scritture documentarie della Roma del Duecento e per il posto che essi occupano nell'ambito del sistema documentario romano di quel periodo, del quale non conosciamo ancora appieno il quadro d'insieme ma che sappiamo essere stato multiforme e variegato nelle tipologie documentarie, nelle forme, nelle funzioni, nei modi di produzione e di conservazione, e – è il caso di aggiungere – nei soggetti giuridici in grado di produrre o farsi promotori di documentazione scritta.

È soprattutto su quest'ultimo aspetto che ho deciso di soffermarmi in questo breve contributo, guardando dunque alla documentazione non tanto come contenitore di notizie, quanto piuttosto come espressione formale e formalizzata, supporto e nello stesso tempo prodotto di procedure giuridiche particolari e finora poco documentate per la Roma di inizio Duecento; per il resto mi limiterò ad alcune considerazioni di carattere più generale sui salinari e sulla loro associazione, che serviranno più che altro da corollario all'edizione dei documenti, per metterne in luce le alte potenzialità informative. Per quanto riguarda i documenti, infine, ho deciso di pubblicare, oltre ai sei rinvenuti nell'archivio di Santa Francesca Romana, anche un settimo atto (di incerta datazione, ma sostanzialmente coevo agli altri), che – per quanto ne so – non è stato ancora né pubblicato né segnalato a questo proposito e che è trådito in un altro ricchissimo fondo pergameneo romano, quello del convento di San Cosimato in Trastevere.

* *
*

Ho già accennato al fatto che la documentazione romana dei secoli XII e XIII tramanda il ricordo di numerosi salinari: la lavorazione del sale e la sua commercializzazione erano infatti attività importanti e redditizie nel quadro economico di Roma medievale; intorno ad essi gravitavano forti interessi che coinvolgevano direttamente anche molti istituti ecclesiastici e religiosi cittadini, proprietari di terreni e di impianti di evaporazione, il che spiega la conservazione di un discreto numero di documenti relativi alle saline. La maggior parte dei *salinarii* (imprenditori di varia caratura¹⁰, tra i

¹⁰ Una testimonianza di rilievo si trova registrata nel *Liber anniversariorum* della Confraternita del Santissimo Salvatore *ad Sancta Sanctorum*: «Tosto salinario de regione Transtyberim. In ecclesia Sancte Marie de Transtyberim. Reliquit C florenos et petium filorum in Campo Salineo Maiori, in loco qui dicitur La Romanesca, quod olim tenuit Tucus Paloni de regione Transtyberim, ad respondendum annuatim pro censu II rubra salis»; ed. P. Egidi, *Necrologi e libri affini della provincia romana*, Roma 1908-1914 (Fonti per la storia d'Italia, 44-45): I, p. 318.

quali spiccano anche artigiani e professionisti)¹¹ appartenevano al rione Trastevere, dove risultano essere stati proprietari o affittuari di case e lotti di terreno; trasteverino si dichiara anche il notaio che redige il lodo arbitrato emesso nel luglio 1228 con la partecipazione di alcuni *priores Campi Salini* (*Rainerius scriniarius de Transtiberim*) e le adunze del collegio giudicante si tenevano presso la chiesa trasteverina dei Quaranta Martiri¹². Si tratta di un dato significativo e già messo in evidenza per la seconda metà del Trecento da Robert Montel¹³: Trastevere, infatti, si trovava sulla stessa sponda destra del Tevere della zona salicola e aveva il vantaggio di essere molto ben collegato con il litorale limitrofo a Roma sia tramite le vie Portuense e Campana, che partendo dalle mura trasteverine raggiungevano rispettivamente l'antico porto di Traiano e il Campo Salino, sia per mezzo del fiume, il cui principale porto cittadino era ormai da più di un secolo quello trasteverino di Ripa Romea¹⁴. E non è escluso che proprio in prossimità degli approdi trasteverini si trovassero i depositi atti a ricevere il prodotto e a conservarlo al riparo delle intemperie fino al momento della sua commercializzazione¹⁵.

¹¹ *Nicolaus de Romano Petri de Romano aurifex* ottiene in concessione per diciannove anni dai canonici di Santa Maria Nova due parti di filo salinario nel 1146 (Fedele, *Tabularium S. Mariae Novae* cit., doc. LVII); *Romanus scriniarius* compare tra i confinanti di un *anditum fili salinari* in località Cerasia nel 1195 (Archivio di Stato di Roma, *Collezione pergamene*, cass. 16 bis, perg. 169 del 20 agosto 1195); *Gusmatus marmorarius* riceve in locazione perpetua dall'abate del monastero dei Santi Andrea e Gregorio al Celio un *anditum filorum salini in Campo Maiori* nel 1265 (*Il regesto del monastero dei SS. Andrea e Gregorio ad clivum Scauri*, a cura di A. Bartola, II, Roma 2003 [Codice diplomatico di Roma e della regione romana, 7], pp. 242-245, doc. 56).

¹² Più conosciuta oggi come San Pasquale, si trova sulla strada che porta a San Francesco a Ripa, cfr. M. Armellini, *Le chiese di Roma dal sec. IV al XIX*, a cura di C. Cecchelli, II, Roma 1942, pp. 813 s. Sulla scelta delle chiese cittadine come luoghi di riunione dei tribunali pisani fino agli inizi del XIII secolo: C. Wickham, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000, p. 192 nota 12.

¹³ Montel, *Un casale de la Campagne Romaine* cit., p. 61.

¹⁴ E. Hubert, *Espace urbaine et habitat à Rome du X^e siècle à la fin du XIII^e siècle*, Roma 1990 (Collection de l'École française de Rome, 135; Nuovi Studi Storici, 7), pp. 129-133.

¹⁵ Per inciso va puntualizzato che se abbiamo un discreto numero di notizie in merito alla struttura delle saline in rapporto alle tecniche di sfruttamento, poco o nulla ci dicono invece i documenti conservati circa gli edifici di immagazzinamento. In alcuni contratti di locazione degli inizi e della metà del XIII secolo si trovano riferimenti a piccoli lotti di terreno (*sodum, locus*) dati in concessione insieme ai *fila salinaria* per la costruzione di capanni e magazzini (*ad hospitium* o *ad attiplum faciendum*), ma sembrerebbe trattarsi di magazzini per gli attrezzi piuttosto che di locali utilizzati per lo stoccaggio del sale. Secondo Pierre Toubert le aree di concentramento e stoccaggio della produzione salicola dovevano trovarsi nella città di Porto, dove i *negotiatores romani* possedevano depositi di vario genere

Tra i salinari ricordati nei documenti prodotti dalla curia spiccano nomi di notabili del rione, esponenti di famiglie note e in vista, che s'incontrano frequentemente nella documentazione romana dell'epoca e che costituivano i vertici dell'associazione, la classe dirigente, i *priores et consiliarii*. *Romauli, Romanutii, Crescentii, Elperini, Lombardi, Pazzi, Astaldi, de Scotta* sono gruppi familiari i cui membri in quegli stessi anni appaiono attivamente impegnati sul fronte della mercatura e partecipano a vario titolo alla gestione della cosa pubblica, ricoprendo cariche di varia importanza in seno alle magistrature comunali. Così come altrettanto in vista erano i membri delle famiglie dei *Romani* e dei *Grassi* ricordati in altri documenti relativi alle saline, anch'essi proprietari e concessionari di impianti di evaporazione.

Di coloro che erano invece addetti alla lavorazione del sale, i *laboratores*, non si hanno notizie: non ne conosciamo l'identità né sappiamo quale tipo di contratti li legasse ai proprietari e ai gestori delle saline, se fossero costantemente presenti sui luoghi di produzione o, al contrario, impiegati stagionalmente (la stagione dell'estrazione andava grosso modo dalla tarda primavera al tardo autunno)¹⁶, né se la loro attività si limitasse all'estrazione o prevedesse anche il trasporto del prodotto dagli stagni saliferi ai luoghi di commercializzazione o di deposito e la manutenzione delle saline. La raccolta del sale consentiva infatti di sfruttare al meglio le risorse del litorale, ma esigeva opere di installazione complesse e di lunga realizzazione, come la costruzione di dighe e la realizzazione di canalizzazioni, che necessitavano di una manodopera numerosa ed esperta¹⁷. La mancanza di questo tipo di informazioni è dovuta alla carenza di fonti specifiche e al fatto che molto spesso le transazioni di minore entità, quali i contratti di lavoro

(Toubert, *Les structures du Latium médiéval* cit., I, p. 649). Solo molto più avanti, agli inizi del XVI secolo, una dettagliata documentazione camerale ci informa di queste strutture, senza però precisarne l'ubicazione (Archivio Segreto Vaticano, *Diversorum Cameralium*, 62, cc. 55-70: 57v): «Item quod camera prefata teneatur et debeat consignare pro toto tempore predicto eisdem emptoribus arcas et stagna ac loca quecumque ad Hostiam et Portum et Campum Salinum consistentia, in quibus sal fabricari consuevit, ac magazenos et domos, quibus hactenus Camera et eius dohanerii uti consueverunt pro sale conservando et exonerando sive scaricando ac distribuendo in Urbe, salinis Corneti et aliis civitatibus et locis consuetis».

¹⁶ C. Manca, *Aspetti dell'espansione catalano-aragonesa nel Mediterraneo occidentale. Il commercio internazionale del sale*, Milano 1966, p. 71.

¹⁷ Sarebbe stata proprio l'impossibilità di intraprendere gli impegnativi lavori necessari al mantenimento della laguna di Maccarese a causare, secondo Montel, la crisi dell'attività di estrazione alla fine del Trecento; cfr. Montel, *Un "casale" de la Campagne Romaine* cit., pp. 51 s.

a medio e breve termine, erano affidate alla tradizione orale e sfuggivano – com'è noto – alle maglie della documentazione scritta, o quanto meno producevano documenti di breve durata destinati ad una conservazione limitata nel tempo.

Pur non comparendo mai i termini *schola* o *ars*, i documenti ci mostrano comunque i salinari riuniti in un'associazione che aveva un'articolazione interna in cariche, che possedeva una propria cassa e, forse, proprie regole scritte, come potrebbe far intendere l'espressione che s'incontra più di una volta nei documenti: «de abprobata dicti Campi Salini (bona) consuetudine», con un chiaro riferimento a regole consuetudinarie (fissate dunque per tradizione) in base alle quali il tribunale decideva e giudicava. Massimi organi erano i *priores et consilarii Campi Salini*, certamente i membri più influenti e di maggiore caratura, se non addirittura tutti i maggiori concessionari o proprietari laici di impianti situati nel Campo Salino. Essi costituivano un ampio collegio giudicante presieduto dal *paterens salinariorum sive laboratorum*, il quale era coadiuvato da due di essi e affiancato dal *vice paterentis*, anch'egli membro del collegio dei *priores et consilarii*, così come dello stesso collegio faceva parte anche il *vestararius*. Sono poi attestate altre due cariche, certamente di importanza e livello inferiori e con carattere più propriamente esecutivo e operativo, l'*executor curie* (1228) e il *mandatarius* (1228 e 1229), ai quali probabilmente spettava anche di condurre le necessarie verifiche sul posto e di comunicare citazioni e sentenze.

* *
*

Per quanto pertiene più propriamente ai documenti, ovvero sia le pratiche di scrittura e le ricadute documentarie connesse a questa peculiare committenza e all'esercizio da parte sua di specifiche prerogative giurisdizionali, la documentazione conservata offre spunti di riflessione a diversi livelli: uno immediato, più diretto e specifico, relativo proprio alle sue caratteristiche intrinseche di tipologia, forma e struttura, del come cioè questi documenti venivano prodotti e di quanto questi caratteri formali erano adeguati a riprodurre e tradurre in forma scritta le diverse procedure delle quali costituivano il necessario supporto; un altro connesso alle pratiche di scrittura, di conservazione e di uso di queste scritture; un altro infine più generale, che investe invece il fenomeno documentario romano nel suo insieme (e nella sua complessità), così come si era venuto trasformando e configurando nei decenni a cavallo tra XII e XIII secolo, grazie anche ai nuovi soggetti giuridici che erano comparsi sulla scena da prota-

gonisti e che si facevano promotori e produttori di documentazione. Tralascio per il momento questo terzo aspetto, per il quale rinvio ad una trattazione di più ampio respiro sul sistema documentario romano alla quale sto lavorando da tempo, e mi soffermo invece sui primi due.

I sette documenti del piccolo dossier raccolto sono opera di due diversi redattori: lo scriniario di Trastevere Raniero, autore del primo, e lo scriniario Nicola (che si definisce scriniario imperiale), autore degli altri sei. Gli atti mostrano nell'insieme una ricchezza tipologica e una varietà formale, che trovano un preciso riscontro nella coeva documentazione comunale e in generale nelle scritture connesse con la procedura giudiziaria e processuale che venivano prodotte a Roma già da alcuni decenni, denunciando tra l'altro l'applicazione di una procedura già piuttosto articolata e formalizzata anche da parte di questo tribunale. Per dirimere la lite scoppiata tra i canonici di Santa Maria Nova e Giacomino *de Romanutiis* a causa di una parte di filo salino, si dovette intervenire a più riprese (docc. 1-4): prima si tentò di raggiungere una composizione amichevole ricorrendo all'arbitrato di un avvocato – un soggetto esterno dunque – il quale però espresse il suo giudizio dopo aver sentito il parere di alcuni salinari (*de consilio Iohannis Bonifilioli Iuseppi et Petri Iohannis de Rubeo, Pauli Iohannis Crescentii et Petri Martini*)¹⁸; in seguito, essendosi Giacomino avvalso della facoltà di appello contro il lodo arbitrale (che evidentemente era attribuita alle parti soccombenti) ed essendosi rivolto alla curia dei priori, questi ultimi, prima, confermarono e resero esecutivo il giudizio arbitrale e, poi, emisero una ulteriore sentenza, anch'essa sfavorevole a Giacomino; infine, come quarto atto, la curia tornò nuovamente (e forse definitivamente) a sentenziare contro Giacomino e a favore dei canonici, confermando i tre atti precedenti. Nell'altra causa, che vedeva contrapposti l'economista (e dunque i canonici) di Santa Maria Nova e Diolovole, invece, i *priores et consilarii Campi Salini* prima emisero un decreto a favore di Santa Maria Nova e stabilirono che la vertenza fosse definita davanti alla loro curia, dopodiché risolsero la controversia, formulando un *consilium* per il *paterens* Alberto (docc. 5 e 6). E un analogo *consilium* fu emesso nella causa che contrapponeva l'economista (e dunque il monastero) dei Santi Cosma e Damiano e Pierleone di Berardo Azzone (doc. 7), dopo che già una sentenza pronunciata dai *consilarii* del *paterens* Alberto (anch'essi due *salinarii*,

¹⁸ *Iohannes Bonifilioli Iuseppi* (o *de Iuseppo*) compare tra i *priores et consilarii* dei docc. 2 e 3; *Petrus Iohannis de Rubeo* e *Paulus Iohannis Crescentii* erano molto verisimilmente figli di *Iohannes Rubeus* e *Iohannes Crescentii*, anch'essi ricordati tra i *priores et consilarii* dei docc. 2 e 3.

Ottone *de Sergio* e Matteo *de Patiis*) aveva condannato Pierleone al pagamento di un canone in sale¹⁹. Requisito costante di ognuno di questi atti è quello di essere stato pronunciato pubblicamente alla presenza del perdente, così come avveniva di regola per le sentenze, ed è significativo che alla lettura del lodo arbitrale emesso dall'avvocato Giovanni Vetto, il perdente fosse stato convocato tramite un ufficiale della stessa curia dei salinari – l'*executor curie* – pur essendo stato il giudizio pronunciato da un altro soggetto giuridico, il che mostra questo documento molto meno svincolato dall'attività della curia di quanto non sembrerebbe ad una prima lettura.

Dal punto di vista della documentazione, queste azioni si tradussero in una serie di scritture diverse sia per tipologia (un lodo arbitrale, il riconoscimento e l'attribuzione della sua esecutività, due sentenze, un decreto e due consigli) che per struttura compositiva. Lo scriniario Nicola, ad esempio, impiegò nel complesso tre diversi contenitori documentari. Nel 1229, per la redazione della sentenza dei priori (doc. 4), egli usa una struttura compositiva diretta, con i magistrati che pronunciano il giudizio esponendo le proprie decisioni in prima persona e al presente; mentre nel settembre 1228 (doc. 3), fa precedere la prolazione della sentenza dei priori da una propria dichiarazione, con la quale apre il testo e dove afferma di pubblicare l'atto e tramandarlo quindi a perpetua memoria per ordine degli stessi priori

«Ego quidem Nicolaus sacri Romani imperii scriniarius, de mandato adque precepto Iohannis Astaldi vestararii et Iohannis Rubei et Baroncinus **** [hanc sentent]iam ab eisdem prioribus adque consiliariis lata his publicis litteris perpetue memorie scribere curavi. Que quidem talis est: ...»

In altre parole qui lo scriniario inserisce il testo della sentenza – strutturato come nell'altro caso in forma soggettiva, con i priori che parlano direttamente e in prima persona – in una cornice documentaria più ampia della quale è lui ad essere il protagonista, adottando un particolare contenitore documentario che appare impiegato a Roma a partire dalla metà del XII secolo proprio in contesti giudiziari, per mettere per iscritto e pubblicare azioni connesse alla procedura processuale, come sentenze, *consilia*, deposizioni testimoniali, libelli, o che mirano ad una soluzione extragiudiziale dei conflitti, come nel caso degli arbitrati²⁰. Nel documento seguente,

¹⁹ Il documento non si è conservato, ne resta il ricordo nel testo del *consilium* che fu formulato successivamente (cfr. doc. 7): «sicut in condagnatione a predictis consiliariis lata continetur et scripta per Iohannem iudicem scriniarium».

²⁰ Ad esempio: lodo arbitrale emesso il 16 novembre 1215 e redatto dallo scriniario Giovanni *Iacobi* (Archivio di Stato di Roma, *Collezione pergamene*, cass. 17, perg. 207) o,

invece, (doc. 5) Nicola abbandona la struttura soggettiva e, parlando in prima persona, dichiara di essere stato presente e aver assistito personalmente alla emanazione di alcuni decreti dei *priores*, che quindi espone in forma narrativa e al passato, utilizzando una terza forma compositiva, diversa dalle precedenti, ma anch'essa consueta nel panorama della documentazione romana di tipo processuale, dove tra l'altro appare impiegata ben prima dell'altra e assai più diffusamente:

«Ego Nicolaus Romani imperii scriniarius vidi siquidem et interfui et audivi cum subscriptis testibus quando Iacobus Iohannis Lommardi, [Io]hannes Cinthii et Matheus de Patis et Petrus Iacobi de Tedaldo, Rogerius Andree, Bulgamminus, Seniorilis de Brancatio, Rogerius de Scota, Bonifiliolus P[auli Calv]arii priores et consiliarii Canpi Salini miserunt vetando ...»

Tutti e tre i documenti infine presentano identiche parti di cornice: si aprono con l'invocazione e la formula di datazione cronica completa (come di consueto nella documentazione romana del tempo) e si chiudono con la sottoscrizione di Nicola, che dichiara – stavolta a metà tra tradizione e innovazione – «scripsi et fideliter adsolvi», aggiungendo in due casi il richiamo all'ordine di redigere la scrittura impartitogli dai magistrati²¹.

Anche per gli altri quattro documenti del dossier sono stati variamente utilizzati questi stessi contenitori documentari: il lodo arbitrale redatto da Raniero (doc. 1) è in forma di pubblicazione, come la sentenza del settembre 1228 (doc. 3), e anche qui la decisione dell'*arbiter* (riprodotta in prima persona e al presente) è introdotta dalla dichiarazione dello scriniario trasteverino che afferma di tramandarla a perpetua memoria

«Ego Raynerius Dei gratia sancte Romane Ecclesie Transtiberim scriniarius, iussu et mandato Iohannis Betti advocati, quia liquet mihi de compromisso partium confesso, ideo subscriptum arbitrium ab eo prolatum publicis licteris perpetue memorie scribere curo. Quod quidem arbitrium tale est: ...»

In chiusura poi Raniero dichiara di aver scritto e pubblicato il testo del lodo per ordine dell'avvocato Giovanni Betto

ancora, lodo arbitrale del 28 aprile 1216 redatto dallo scriniario Giustino (*Il regesto del monastero dei SS. Andrea e Gregorio* cit., doc. 83, pp. 383 ss.). Per il lodo arbitrale emesso nel luglio 1228 dall'avvocato Giovanni Betto (doc. 1) si veda oltre.

²¹ Doc. 3: «Ego Nicolaus Romani imperii scriniarius de mandato paterentis et consiliariorum scripsi et fideliter adsolvi»; doc. 5: «Ego Nicolaus Romani imperii scriniarius, rogatu Petri Rainerii procuratoris ecclesie Sancte Marie Nove et de mandato subscriptorum consiliariorum, scripsi et fideliter adsolvi».

«Ego Rainerius Dei gratia sancte Romane Ecclesie Transtiberim scriniarius ... iussu et mandato dicti Iohannis Betti advocati omnia supradicta perpetue memorie scripsi et in publicam formam redegei».

La sentenza dell'agosto 1228 (doc. 2) e i due consigli (docc. 6 e 7), infine, sono in forma diretta, semplice, e non sono introdotti da alcuna premessa; presentano tuttavia qualche difformità nelle parti di cornice: tutti e tre i documenti hanno la data espressa in forma breve, senza l'indicazione dell'anno, ma solo dell'indizione, del mese e del giorno, il che ne denuncia la natura in qualche modo accessoria, di corollario ad altre scritture; impressione accentuata, nel primo dei due consigli (doc. 6), dalla mancanza di qualsiasi forma di sottoscrizione notarile. Inoltre, mentre nella sentenza la formula di datazione si trova nell'escatocollo, seguita dall'elenco dei testi e dalla indicazione dello scrittore – espressa peraltro in forma lapidaria come nel secondo consiglio: «Scriptum per Nicolaum scriniarium» – negli altri due documenti la data si trova nel protocollo (subito dopo l'invocazione), e nel primo dei due (doc. 6) è nuovamente ripetuta in chiusura. Soltanto uno dei sette documenti, infine, ha nella data l'indicazione degli elementi topici, separati da quelli cronici e collocati nell'escatocollo, immediatamente prima dell'elenco dei testi presenti all'azione (doc. 7).

Questo alternarsi di formule e forme compositive diverse impiegate per realizzare scritture giuridiche anche dello stesso genere non è affatto eccezionale, bensì colloca i documenti redatti per la curia dei salinari da Raniero e Nicola nel solco delle scritture processuali che venivano prodotte a Roma in quello stesso periodo. Le medesime varietà formale e molteplicità tipologica accomunano infatti nei decenni a cavallo tra XII e XIII secolo tutta la documentazione finalizzata a verbalizzare azioni variamente definibili all'interno di contesti giudiziari e nell'ambito della risoluzione di contenziosi, a testimonianza di una situazione fluida, di una fase ancora di studio e di sperimentazione che avrà i suoi esiti solo nella seconda metà del XIII secolo. La stessa cancelleria del senato ha utilizzato, nei medesimi anni, gli stessi contenitori documentari e ha prodotto scritture giuridiche variamente composte e articolate per documentare azioni analoghe: documenti in forma soggettiva, dove è l'autore a esporre in prima persona le proprie argomentazioni, sia che si tratti del senatore che emette un giudizio o del giudice che formula per lui un consiglio²²; altri dove invece il testo della *sententia* o del *consilium* – introdotto da

²² Cfr. ad esempio F. Bartoloni, *Codice diplomatico del senato romano dal MCXLIV al MCCCXLVII*, I, Roma 1948 (Fonti per la storia d'Italia, 87), pp. 103, 126-128, 171 s., docc. 67, 77, 103.

un'espressione del tipo «que (o quod) quidem talis (o tale) est» o altra simile – è preceduto da una breve premessa del notaio, nella quale si richiama il concetto della *perpetua firmitas* della quale godono i «gesta que sunt translata in publica monumenta»²³; e altri ancora – usati per verbalizzare e pubblicare dichiarazioni, decreti, testimonianze e in genere fasi intermedie della procedura – strutturati in forma di verbale, dove il redattore dichiara di aver assistito ad avvenimenti che poi narra nel dettaglio, esponendoli in forma indiretta e al passato²⁴.

In questo panorama multiforme (ma nel contempo sostanzialmente coerente) colpisce in particolar modo la corrispondenza di alcuni modelli documentari e formulari adottati dal tribunale dei salinari con quelli impiegati dalla curia capitolina, il che sottende anche una analogia procedurale e quindi – probabilmente – un atteggiamento simile nei confronti del diritto, dell'argomentazione e delle prove²⁵. La cosa è particolarmente evidente nel caso del *consilium*. Come i senatori erano coadiuvati nell'amministrazione della giustizia da alcuni consiglieri (prima giudici e avvocati e poi sempre due giudici), che giudicavano ed emanavano sentenze sotto forma di pareri documentati (i *consilia*)²⁶, così il *paterens salinariorum sive laboratorum Campi Salini* era assistito dai *priores et consilarii* (*salinarii* anch'essi e quindi provvisti di specifiche conoscenze in materia), i quali

²³ *Ibid.*, pp. 61 ss., doc. 37 del 1185, che recita in premessa «Ratio iuris postulat et imperialis actoritatis norma deposcit ut gesta que sunt translata in publica monumenta, perpetua firmitate nantantur». Evidente in quell'«imperialis actoritatis norma» il riferimento a C. 7, 52, 6 dell'a. 414: *gesta, quae sunt translata in publica monumenta, habere volumus perpetuam firmitatem. neque enim morte cognitoris perire debet publica fides*. Sul recupero di questa costituzione nella prassi documentaria romana della seconda metà dell'XI secolo e sulla conoscenza e l'uso del Codice da parte degli *scriniarii s.R.E.* del tempo: G. Nicolaj, *Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano 1991, pp. 35-37 e «Originale, authenticum, publicum». Una sciarada per il documento diplomatico, in *Charters, Cartularies, and Archives: The Preservations and Transmission of Documents in the Medieval West. Proceedings of a Colloquium of the Commission Internationale de Diplomatique* (Princeton and New York, 16-18 Settembre 1999), a cura di A.J. Kosto - A. Winroth, Toronto 2002, pp. 8-21.

²⁴ Bartoloni, *Codice diplomatico del senato romano* cit., pp. 172-176, docc. 105, 106.

²⁵ Da sottolineare, tra le altre, l'espressione usata dai *priores et consilarii* nel doc. 4 a motivazione della loro decisione: «unde abito consilio sapientum et visis instrumentis».

²⁶ Sul *consilium iudiciale* è d'obbligo il rinvio a G. Rossi, *Il Consilium sapientis iudiciale*, Milano 1958; si vedano inoltre gli studi dedicati all'argomento da Mario Ascheri, in particolare M. Ascheri, *I consilia come acta processuali*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*. X Congresso Internazionale della Commission Internationale de Diplomatique (Bologna, 12-15 settembre 2001), Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 83), pp. 309-328, con i riferimenti bibliografici più recenti.

formulavano per lui *consilia* con la proposta di decisione; e come i primi erano destinati ad essere tradotti in atti esecutivi dalla ratifica del senato, i secondi venivano confermati e resi esecutivi dal *paterens salinariorum* (cfr. docc. 6 e 7). A procedura analoga corrispondono forme documentarie molto simili sia per struttura e caratteri redazionali sia per elementi interni e formulario²⁷. Tutti i *consilia* sono strutturati in forma soggettiva: il testo del *consilium* prende il via direttamente con i consiglieri (sia quelli che collaborano coi senatori, sia i *priores Campi Salini*) che, parlando in prima persona, si rivolgono ai magistrati in maniera reverenziale, usando il vocativo, e introducono il *tenor* del consiglio con una forma sintattica analoga

«Nos ... priores et consilarii Canpi Salini damus consilium vobis, domine Alberte paterens salinariorum sive laboratorum Canpi Salini, quatenus iniungatis et omnibus aliis modis quibus potestis cogatis»²⁸

«Nos ... damus consilium vobis, domine ... Dei gratia alme Urbis illustris senator, quatinus investiendo, capiendo, auferendo, fodiendo sive aliis modis quibus potestis, cogatis»²⁹

In chiusura poi sia gli uni che gli altri accennano al quadro normativo di riferimento, usando un'espressione che di fatto si presenta come una vera e propria enunciazione della gerarchia delle fonti giuridiche utilizzate e dove, allo *ius* (ovvero il diritto romano) e alla *bona consuetudo* che disciplinavano in quegli anni la vita e le interrelazioni di tutti i cittadini³⁰, i *priores et consilarii Campi Salini* aggiungono significativamente la *abprobata dicti Campi Salini*, nella quale non esiterei a riconoscere una sorta di ordinamento corporativo in base al quale venivano invece regolati i rapporti all'interno della vasta zona salicola situata alla foce del Tevere e che forse governava anche la stessa procedura giudiziaria:

«Hoc ideo facimus quia de abprobata dicti Canpi Salini, de iure et bona consuetudine ita fieri debere cognoscimus», affermano i *priores* (docc. 6 e 7)

²⁷ In un quadro di sostanziale corrispondenza di forme e di formulario si rileva una sola parziale difformità: i *consilia* emessi per i senatori presentano nel protocollo la sola invocazione verbale e hanno la data nell'escatocollo; dei due emessi dai *priores et consilarii Campi Salini*, invece, uno ha la data nel protocollo, dopo l'invocazione, e l'altro sia nel protocollo che nell'escatocollo.

²⁸ Doc. 6.

²⁹ Bartoloni, *Codice diplomatico del senato romano* cit., pp. 101 s., doc. 65 del 1209.

³⁰ Cfr. in proposito P.S. Leicht, *Lineamenti del diritto a Roma dal IX al XII secolo*, in appendice a P. Brezzi, *Roma e l'impero medioevale (774-1252)*, Bologna 1947 (Storia di Roma, 10), pp. 559-592: 584 ss. Oltre al diritto romano, secondo Leicht, a Roma già verso la fine del XII secolo (se non prima) cominciarono ad avere valore come fonti di diritto territoriale le consuetudini cittadine, germi dei futuri statuti.

«Unde hec omnia ita de iure et consuetudine fieri debere cognoscimus», dichiarano i consiglieri dei senatori³¹.

Infine l'ultimo atto e l'ultimo corrispondente segmento documentario: la ratifica del *consilium* tramite la sua accettazione e conferma, espressa con una formula diversa dal punto di vista testuale, ma sostanzialmente equivalente in entrambe le categorie di *consilia*. All'ordine di sigillatura impartito dai senatori, che chiude quelli emessi per la curia capitolina a partire dagli anni trenta del Duecento³².

«In nomine Domini. Nos ... illustres senatores has litteras iussimus sigillari»

corrisponde infatti in quelli espressi per il *paterens salinariorum* una formula ugualmente precettizia con la quale questi conferma e rende esecutivo il *consilium*

«Nos ... paterens salinariorum sive laboratorum Canpi Salini suprascriptum investimentum confirmamus et ipsum cum omnibus suis tenoribus iussimus executioni mandari».

È significativo il fatto che dei due *consilia* emessi dai *priores et consiliarii Campi Salini*, solo uno presenti in calce la ratifica del *paterens salinariorum*. Nell'altro invece si trova la ripetizione della data in forma breve (già espressa nel protocollo), introdotta dal participio *latum*, e prima ancora una breve frase con la quale si ricorda che la parte perdente è stata chiamata ad ascoltare il *consilium* per mezzo del mandatario della curia,

³¹ Bartoloni, *Codice diplomatico del senato romano* cit., pp. 192-194, doc. 120 del 1252; si vedano anche *ibid.*, pp. 126 ss., doc. 77 del 1234 «Unde his et aliis de rationibus hec omnia ita de iure et consuetudine fieri debere cognoscimus» e *ibid.*, pp. 171 s., doc. 103 del 1243 «Unde hec omnia ita de iure et consuetudine fieri debere cognoscimus». Si noti che nel 1255, nel consiglio formulato per i *magistri edificiorum Urbis*, anche il giudice Pallone e il suo consigliere Tommaso *de Oderiscis* motivano la loro decisione sulla base di *ius* e *consuetudo*: «damus consilium vobis ... quia ... constat predicta sic de iure et consuetudine servari debere» (Bartoloni, *Codice diplomatico del senato romano* cit., pp. 211-213, doc. 131; sul documento v. C. Carbonetti Vendittelli, *La curia dei magistri edificiorum Urbis nei secoli XIII e XIV e la sua documentazione*, in *Rome aux XIII^e et XIV^e siècles: cinq études réunies par Étienne Hubert*, Rome 1993 (Collection de l'École Française de Rome, 170), pp. 1-42: 33 s.).

³² Su questa particolare procedura: F. Bartoloni, *Per la storia del senato romano nei secoli XII e XIII*, «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 60 (1946), pp. 1-108: 10 s. Si veda anche, per un diverso uso della stessa formula precettizia, C. Carbonetti Vendittelli, *Privilegia represalie. Procedura giudiziaria e scritture documentarie connesse alla concessione del diritto di rappresaglia a Roma nei secoli XIII e XIV*, «Archivio della Società romana di storia patria», 129 (2006), pp. 63-100: 85.

Marcello, come fosse una vera e propria sentenza³³. Ciò rappresenta infatti un'ulteriore e interessante conferma di una prassi già rilevata in altri ambiti giudiziari romani più o meno negli stessi anni: con o senza ratifica finale da parte del magistrato che l'aveva commissionato, il *consilium* sembra aver avuto la stessa efficacia giuridica, tanto da essere consegnato all'attore e da lui conservato come titolo esecutivo che costituiva l'atto conclusivo del procedimento giudiziario e stabiliva lo stato di diritto³⁴. E nel contempo costituisce un altro segno evidente del fatto che l'attività di questa curia specializzata (così come già è stato evidenziato per un altro tribunale, quello dei *magistri edificiorum Urbis*) si modellava almeno in parte – sia nelle procedure che nelle forme documentarie – su quella della curia senatoria³⁵.

La consegna delle scritture processuali e in particolare dei *consilia* e delle sentenze a coloro che uscivano vincenti dalle cause discusse davanti al tribunale dei salinari, e la loro conservazione da parte dei destinatari – nei loro archivi –, introduce direttamente a una riflessione conclusiva. Quel che oggi sappiamo della curia dei produttori di sale del Campo Salino agli inizi del XIII secolo (perfino in merito alla sua stessa esistenza) lo dobbiamo solo a questo manipolo di documenti; essi rappresentano gli atti finali dei procedimenti: scritture dotate di rilevanza esterna, che registravano le decisioni dei magistrati (le sentenze e i consigli) e che venivano redatte su pergamena e rilasciate alle parti come titoli di diritto. Difficile credere però che ad esse non corrispondessero altre scritture, prodotte con altre finalità (ricognitive, di memoria, d'ufficio) e destinate invece a rimanere presso la curia³⁶; tuttavia di queste scritture non conosciamo nulla: non sappiamo quali e quante potessero essere, in quali forme potessero

³³ Questo passaggio procedurale è testimoniato ugualmente per i *consilia* emessi per i senatori e per i *magistri edificiorum Urbis*, anche lì infatti il *consilium* vero e proprio (quello cioè espresso dai *consiliarii*, al quale poi si aggiungeva l'ordine di sigillatura o la conferma) si chiudeva con il ricordo della convocazione del convenuto al pronunciamento del *consilium* stesso. Si vedano a titolo esemplificativo: Bartoloni, *Codice diplomatico del senato romano* cit., docc. 77, 93, 96, 118, 131, 141 rispettivamente alle pp. 126 ss., 152 ss., 157 ss., 191, 211 ss., 238 ss.

³⁴ Carbonetti Vendittelli, *La curia dei magistri edificiorum Urbis* cit., pp. 17-19.

³⁵ Per i *consilia* espressi per i senatori e conservati presso gli archivi dei destinatari, anche se privi della ratifica finale, si vedano ad esempio: Bartoloni, *Codice diplomatico del senato romano* cit., pp. 126-128, doc. 77 (del 13 aprile 1234) e R. Brentano, *A New Roman Senator*, «Quellen un Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 52 (1972), pp. 789-796 (del 18 gennaio 1236).

³⁶ Sulla tradizione manoscritta di questo genere di scritture cfr. G. Nicolaj, *Gli acta giudiziari (secc. XII-XIII): vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari* cit., pp. 1-24: 23 s.

essere state realizzate né su quali supporti (pergamene sciolte – magari conservate in filze – oppure rotoli, o addirittura registri), né dove³⁷, in che modo e – nel caso – per quanto tempo quella documentazione sia stata conservata. Insomma, anche per le scritture prodotte dalla curia dei *priores* e del *paterens salinariorum sive laboratorum Campi Salini* restano aperti una serie di interrogativi che si ripropongono quasi immancabilmente ogni volta che per Roma medievale si parla di produzione di documenti, di conservazione originaria e di trasmissione. E questa tradizione documentaria così fragile, questa lacunosità di informazioni che ne deriva appaiono in contraddizione con quello che per altri aspetti si mostra sempre più come un quadro documentario dinamico e diversificato, ricco in quanto a soluzioni formali e per molti versi precoce, anche se costantemente in bilico tra tradizione e innovazione. Ma anche questo rientra in un discorso più vasto che investe il sistema documentario romano nel suo insieme e che dovrà essere affrontato altrove.

I documenti

Premetto all'edizione dei sette documenti che formano il dossier alcune brevi note relative alle loro forme esterne, a completamento di quanto scritto sopra in merito invece alle forme interne che li caratterizzano.

Tranne uno – ovverosia il *consilium* del 1229 (documento 6) –, i documenti sono tutti scritti su supporti di pergamena di forma trapezoidale, con la base maggiore in alto, in corrispondenza della parte superiore del documento (la foggia tipica dei documenti romani di gran parte del XII e XIII secolo)³⁸, e col testo disposto in maniera regolare sul foglio; con una netta separazione dell'escatocollo, dove trovano posto l'elenco dei testi intervenuti all'azione e la sottoscrizione notarile. Il documento dello scribano trasteverino Raniero (documento 1)³⁹ presenta i tipici caratteri estrin-

³⁷ Anche se il fatto che il tribunale del Campo Salino si riunisse presso una chiesa (quella dei Santi Quaranta Martiri) rende molto plausibile l'ipotesi che esso si appoggiasse alla stessa chiesa anche per conservare la propria documentazione.

³⁸ È nota la suggestiva ipotesi prospettata da Alessandro Pratesi per spiegare questa particolare forma delle carte romane, collegando il formato trapezoidale alla prassi documentaria dei *dicta*: A. Pratesi, *I «dicta» e il documento privato romano*, «Buletino dell'Archivio Paleografico Italiano», n. ser., 1 (1955), pp. 81-97; ripubblicato in A. Pratesi, *Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991*, Roma 1992 (Miscellanea della Società romana di storia patria, 35), pp. 481-501: 495 nota 42.

³⁹ Il documento è uno solo, ma è trådito in due originali, destinati evidentemente a ciascuna delle parti in causa.

seci che contraddistinguono la maggior parte delle *charte* romane del periodo: l'invocazione verbale scritta in grandi lettere onciali e con la prima *I* che si prolunga per diverse righe a incorniciare il margine sinistro dello specchio di scrittura, la grande *a* aperta in forma di ω ereditata dalla curiale romana, che impiega come iniziale della parola *anno* nella *datatio*⁴⁰, i nomi dei testi disposti in colonna, uno sotto l'altro. Raniero, inoltre, impiega una minuscola notarile ancora con qualche reminiscenza curiale⁴¹, in particolare la *a* aperta in forma di ω . Anche tre dei documenti redatti da Nicola appaiono conformi allo stesso modello (documenti 3, 4, 5), sebbene lo scriniario usi una minuscola fluida e fortemente chiaroscurata che non ha più alcun elemento curiale, con aste ascendenti di *b, f, h, l, s* ripiegate ad angolo retto verso destra e aste discendenti di *p, q, r, f, s* fortemente incurvate e risalenti verso sinistra fino a chiudersi; scrittura che Nicola arricchisce con una serie di maiuscole usate con chiara funzione distintiva e demarcativa, come la grande *a* aperta in forma di ω , che impiega anch'egli come iniziale della formula di datazione, o l'altrettanto grande *D*, col primo tratto raddoppiato e ondulato, di *Domini, Dominice e Datum* – anch'esse nelle datazioni, rispettivamente nel protocollo dei documenti 3, 4, 5 e nell'escatocollo del documento 2 – o ancora la *N*, con i due tratti verticali incurvati verso sinistra e quello centrale raddoppiato, del pronome *Nos* riferito ai *priores* e al *paterens*, e la grande *S* schiacciata, con l'ansa superiore doppia, di *Scriptum* – in chiusura del documento 7 – e di *Si quis*, in apertura della *sanctio* nel doc. 4. Entrambi, infine, usano un *signum* che si rifà allo stesso modello: un doppio monogramma – per il pronome *ego* e per il nome del notaio – unito in alto da una linea, che in Nicola è ondulata e interrotta da una croce e in Raniero è diritta e tagliata al centro da un punto e virgola.

Si distinguono in parte, ma per motivi diversi, i due consigli (documenti 6 e 7) e la sentenza del 1228 (documento 2), ed è interessante sottolineare che queste differenze di carattere esterno vanno a sommarsi a quelle già evidenziate in precedenza per le forme interne. Il *consilium* di cui al documento 6 è l'unico del dossier ad essere stato redatto su un supporto di formato rettangolare; tutti e tre, inoltre, appaiono redatti in forme in qualche modo più semplici, evidenti in particolare nel protocollo – dove per l'invo-

⁴⁰ In proposito: P. Radiciotti, *La curiale romana nuova: parabola discendente di una scrittura*, «Archivio della Società romana di storia patria», 112 (1989), pp. 39-113: 72 e P. Radiciotti, *Attorno alla storia della curiale romana*, *ibid.*, 122 (1999), pp. 105-123: 123.

⁴¹ Per la sopravvivenza della quale ancora fino al termine del XIII secolo v. Radiciotti, *La curiale romana nuova* cit., pp. 70 ss.

cazione verbale non sono state usate maiuscole o lettere ingrandite, bensì gli stessi caratteri (nella stessa forma e nello stesso modulo) del contesto – e nell'escatocollo, dove, oltre alla formula di sottoscrizione dello scriniario, manca anche il suo *signum*.

1

1228 luglio 17

Lo scriniario Raniero, per ordine dell'avvocato Giovanni Betto, pubblica l'arbitrato che questi ha emesso a risoluzione della controversia esistente tra i canonici di Santa Maria Nova e Giacomino *de Romanuçiis* circa una porzione di filo salinaro.

Due originali, Roma, Archivio di Santa Francesca Romana, *Fondo di Santa Maria Nova, Tabulae iurium* II/51 [A] e II/52 [A'].

A: pergamena trapezoidale di mm 90/210b x 265h, ben conservata. Sul *verso*, al centro del margine superiore, nota del secolo XIII: «cartula de salinis».

A': pergamena trapezoidale di mm 73/235b x 240h; gravemente danneggiata dall'umidità nella metà superiore del margine sinistro, con perdita parziale del supporto scrittoriale e, conseguentemente, della parte iniziale delle righe 2-11. Sul *verso*, al centro del margine superiore, nota del secolo XIII: «pro [...] Iacobino».

IN NOMINE DOMINI. Anno dominice incarnationis millesimo .CCXXVIII. annoque .II.^(a) pontificatus domini Gregorii .VIII. pape, indictione .I., | mense iulii, die .XVII. Ego Raynerius Dei gratia sancte Romane Ecclesie Transtiberim scriniarius, iussu et mandato Iohannis | Betti advocati¹, quia liquet mihi de compromisso partium confesso, ideo subscriptum arbitrium ab eo prolatum publicis litteris perpetue memorie scribere curo. Quod quidem arbitrium tale est: In nomine Domini. Ego | Iohannes Bettus advocatus, arbiter et laudator electus a presbitero Petro Sancti Nicolai yconomus ecclesie Sancte Marie Nove pro ipsa ecclesia ex una parte et ex diverse a Iacobino de Romanuçiis filio olim | Stefani Petri Romanuçiis ex altera, super questione unius partis fili salin(arii)^(b) plus vel minus, quod | sodum fuit et est positum iuxta III partes fili salin(arii), quas ipse iure locationis tenet a dicta ecclesia | Sancte Marie Nove, et infra fossatum de Ticcli, cuius proprietas est dicte ecclesie, positum in | dicto vocabulo de Ticcli inter predictos fines, sub compromisso pene .X. librarum provisinarum nomine bone pleliarie ad invicem inter se promisse, de consilio Iohannis Bonifilioli^(c) Iuseppi et Petri Iohannis de | Rubeo, Pauli Iohannis Crescentii et Petri Martini, laudo et sub iam dicta pena firmiter precipio, arbitrio nichilominus firmo manente, quatinus^(d) dictus Iacobinus annuatim | pro dicta parte fili quod sodum fuit det, prestat et deliberet dicte ecclesie .III^{or}. tinas | salis, de illo sale quod de ipso filo exierit quando

¹ Iohannes Bettus (o Vettus) iudex datus et advocatus emette un consiglio per il senatore Filippo Lombardi il 20 maggio 1209 (Bartoloni, *Codice diplomatico del senato romano* cit., pp. 101 s., doc. 65); compare inoltre tra i testi di un lodo arbitrale emesso nel 1227 dai *magistri edificiorum Urbis* (*ibid.*, pp. 115-118, doc. 73).

laborabitur, nomine pensionis, si est | vel fuerit ibi unum iordatorium^(e), pro una parte fili integram reddat dictam | pensionem sicut dictum est dicte ecclesie, si vero fuerit minus vel plus quod laboratum est vel | fuerit similiter cum laborabitur ad eandem quantitatem, scilicet .iiii^{or}. | tinas per partem et .ii. tinas per medietatem partem dicte pensionis reddat dicte | ecclesie^(f). Laudatum et publicatum, lectum et recitatum mense et indictione | supradictis. Ad quod arbitrium audiendum dictus Iacobinus vocatus fuit | per Bartholomeum Petri Palliani curie executorem^(g).

Tusco testis,
 Oddo Fraiapanis testis,
 Nicolaus Berardi testis,
 Petrus Rainerii testis,
 Anastasius testis,
 Benedictus testis.

(SN) EGO RAINERIUS^(h) Dei gratia | sancte Romane | Ecclesie Transtiberim | scri-niarius, habens potestatem dandi tutores et curatores, decretum interponendi, ali-menta decernendi, emancipationes faciendi et testimonia publicandi⁽ⁱ⁾, | iussu et mandato dicti Iohannis Betti advocati omnia supradicta perpetue memorie scripsi et in publicam formam | redegi.

(a) A' secundo (b) A' salinari(n)e *qui e in seguito* (c) A' de Iuseppo (d) A q(ua)
 (e) A' iornatorium (f) A' dicte ecclesie reddat (g) A' omette per Bartholomeum –
 executorem (h) Ego e Rainerius *in monogramma, uniti in alto da un tratto ondulato, al centro del quale è un comma sovrastato da un punto; il tutto a formare il signum notarii* (i) A' omette habens –
 publicandi.

2

<1228> agosto 28

I priori e consiglieri del Campo Salino, scaduto il termine di otto giorni concesso a Giacomino *de Romanutiis* per fornire le prove contro il lodo arbitrale emesso dall'avvocato Giovanni Vetto in merito alla vertenza sorta con i canonici di Santa Maria Nova per una parte di filo salino, confermano il suddetto arbitrato e lo mandano ad esecuzione, obbligando Giacomino a pagare ai canonici di Santa Maria Nova il canone fissato nell'arbitrato.

Originale, Roma, Archivio di Santa Francesca Romana, *Fondo di Santa Maria Nova, Laesa et corrosa membrana*, 17 (già 16) [A]. Pergamena trapezoidale di mm 120/185b x 140h, molto danneggiata dall'umidità; la caduta di parte del margine sinistro ha causato la perdita della parte iniziale delle righe 5-11. Sul *verso* annotazione coeva molto sbiadita: «cartula confirmationis arbitrii Iacobini».

In nomine Domini. Nos priores et consilarii Campi Salini, silicet Iohannes Elperini vice paterentis, Iohannes Astaldi, | Alexius Guidonis Pallo[c]tini, Iohannes Bonifilioli de Iuseppo, Iohannes Crescentii, Stefanus Gualengi, Anastasius | de Romanutiis, Guido de Romaulo, Petrus Duranti, Baroncinus,

Rogerius Iohannis Aczi, Paulus Romani Paczi, | Bobo [Iohanni]s Bonfilii, Iohannes Rubeus, Iacobus Nicolai de Burdino, Romanus Iohannis Amanti confirmamus et corroboramus | [arbitri]um scriptum per Rainerium scriniarium et latu^(a) a Iohanne Vecto advocato¹, qui arbiter inter eos^(b) electus fuit ab | [una parte a] presbitero Petro ycolimo^(c) ecclesie Sancte Marie Nove pro ipsa ecclesia, a diversa parte a Iacobino Romal[nutiis]. Confirmamus et corroboramus quia dictus Iacobinus dicebat dictum arbitrium esse falsum, unde dedimus | [terminum]^(d) .VIII. dierum, quod probaret super arbitrium quicquid vellet, et infra terminum nichil probavit, unde | [...] et confirmamus quod dictum arbitrium cum omnibus suis tenoribus exsecutioni mandetur, cogendo dicl[tum Ia]cobinum ad presens dare et solvere pensionem, que in arbitrio continetur, dicte ecclesie Sancte Marie Nove. | [Ad dicta]m sententiam audienda^(e) fuit vocatus Iacobinus per Marcellum mandatarium nostrum.

Datum mense agusti die .XXVIII., indictione .I., coram his testibus: Laurentio Mancino, Benedicito de Maiaia, Nicolao Paganelli, Laurentio ortulano, Iohanne Rogate.

Scriptum per Nicolaum scriniarium^(f).

(a) Così A (b) segue el cassato (c) così A (d) si integra secondo il senso del documento (e) così A (f) Scriptum – scriniarium al centro del rigo.

3

1228 settembre 21

Lo scriniario Nicola, per ordine dei priori Giovanni *Astaldi*, vestarario, Giovanni *Rubeus* e Baroncino, pubblica la sentenza da essi emessa su mandato degli altri priori e consiglieri del Campo Salino contro Giacomino *de Romanutiis* e a favore dei canonici di Santa Maria Nova.

Originale, Roma, Archivio di Santa Francesca Romana, *Fondo di Santa Maria Nova, Tabulae iurium* II/55 [A]. Pergamena di forma trapezoidale di mm 55/215b x 280h; danneggiata dall'umidità (ora restaurata), manca di parte del margine sinistro (con conseguente perdita della parte iniziale delle righe 3-9) e presenta quello destro leggermente rovinato. Sul *verso*, al centro del margine superiore, nota del secolo XIII: «Iacobinus Romanucii det ecclesie Sancte Marie Nove nomine pensionis VI tinas salis».

Per l'indizione è usato lo stile bizantino.

+ IN NOMINE DOMINI. Anno dominice incarnationis Domini millesimo .CCXXVIII.^(a), mense septembris, die .XXI., indictione .II. Ego quidem | Nicolaus sacri Romani imperii scriniarius de mandato adque precepto Iohannis Astaldi vestararii et Iohannis Rubei et Baronicus^(b) **** | [hanc sentent]iam ab eisdem prioribus adque consiliariis lata^(c) his publicis litteris perpetue memorie scribere curavi. Que quidem | [talis est: In nomine] Domini. Nos priores et consilarii de mandato domini Alberti nostri paterentis et eius consensu, silicet Iohannes

¹ Documento 1 del 17 luglio 1228.

Astaldi, Iohannes | [Rubeus et Baron]cinus *****, positi super hoc ad iudicandum et ad sentiendum de consensu et voluntate aliorum consiliariorum, silicet | [Stef]ani de Gualengo, Alexii Guidonis Palloctini, Iacobi Nicolai de Burdino, Romani Iohannis Amanti, Iohannis Crescentii, Guid[onis] | [de Romaulo, An]estasi^(d) de Romanutiis, Pauli Romani Pacçi, Iohannis Bonifilioli de Iuseppo, Rogerii Iohannis Acçi, sententiamus et | [oblig]amus Iacobinum de^(c) Romanutiis quod de sodo, quod tenet de proprietate Sancte Marie Nove, ad presens ad istum proximum | sabatum¹ det et persolvat nomine pensionis canonicis prescripte ecclesie VI tinas boni salis sine malitia ad rublum iustum | in ipsa ecclesia, et de cetero annuatim det^(f) et persolvat et deliberet canonicis prescripte ecclesie Sancte Marie Nove | nomine dicte pensionis predictas .VI. tinas quando laborabitur, et si plus de dicto sodo alevabitur vel per Iacobinum vel | per alium, teneatur solvere pro duabus partibus, silicet VIII tinas. Cuius sodi fines hii sunt: a .I. | latere est fossatum de Ticlís, a .II. latere est anditum Iacobini, cuius propietas est vestri iuris, a .III. latere | tenet Bracatius Stefani de Cinthio et est carraria vestri iuris, a .III. est stangnum. Et si quis | contra hanc sententiam^(g) venire tentaverit, incidat sub pena medietatis libre boni auri. | Ad quam sententiam audiendam fuit vocatus dictus Iacobinus per Marcellum mandatalrium nostrum. Soluta pena carthula firma permaneat. Quam scribere curavi Nicolaus | scriniarius, mense septembris, indictio-
ne superscripta.

Testes Oddo Iohannis Martinioni, Iohannes Luce, Bartholomeus Iacobi Rubei, Petrus ronçonarius, Gualterius Marsicanus.

(SN) EGO NICOLAUS^(h) Romani imperii | scriniarius de mandato paterentis | et consiliariorum⁽ⁱ⁾ scripsi et fideliter adsolvi.

(a) Corretto su VIII eradendo la prima asta dopo V (b) così A (c) così A (d) segue s depennata (e) de aggiunto nell'interlineo (f) d corretta su nota tironiana per et (g) A sentetiam (h) Ego e Nicolaus in monogramma, uniti in alto da un tratto ondulato, al centro del quale è appeso un segno di croce; il tutto a formare il signum notarii (i) -li- nell'interlineo.

4

1229 settembre 9

I priori e consiglieri del Campo Salino confermano gli atti già emessi in precedenza da loro e dall'avvocato Giovanni Vetto nella vertenza tra Giacomino *de Romanutiis* e i canonici di Santa Maria Nova.

Originale, Roma, Archivio di Santa Francesca Romana, *Fondo di Santa Maria Nova, Tabulae iurium* II/61, [A]. Pergamena di forma trapezoidale di mm 32/220b x 290h; danneggiata dall'umidità (ora restaurata) manca di parte del margine sinistro, con conseguente perdita della parte iniziale delle righe 3-11.

Per l'indizione è usato lo stile bizantino.

¹ Ossia il 23 settembre successivo.

IN NOMINE Domini. Anno dominice incarnationis Domini millesimo .CCXXVIII., temporibus domini Friderici .II. imperatoris, anno eius .VIII., | indictione .III., mense septembris, die .VIII. Nos Iohannes Cinthii et Iacobus Iohannis Lommardi vestararius, Bonifiliolus Calvar(ii), Petrus Iacobi, Matheus de Patiis, Iohannes | [.....]ni, Bulgamminus, Rogerius Andree, Petrus episcopus, Rogerius de Scota, Bonifatius de Martimonibus, Iohannes Bonus ^{***^(a)} | priores et consiliarii Campi Salini, cum consensu domini Alberti nostri paterentis et eiusque precepto et mandato | [confirma]mus et [corro]boramus arbitrium latum a Iohanne Vecto avvocato et scriptum per Rainerium scriniarium¹ et ipsius arbitrii sententiam et confirmationem | [.....] latas et per hunc eundem scriniarium scriptas² sicut in ipsis cartulis continetur et legitur et ideo, quia dictus Iacobinus proponebat | [..... dic]tam pensionem se non debere solvisse dicte ecclesie Sancte Marie Nove, unde abito consilio sapientum et visis instrumentis quod | [.....] ecclesia obtinebat, non obstante quod adversa pars proponebat Iohannem Vectum arbitrum non compromisisse cum | [.....] plubicorum^(b) instrumentorum Iohannem Vectum arbitrum compromissum fuisse, unde sententiam et consilium [amus vobis ut] dictum Iacobinum ad presens ad istum diem iovis proximum venturum det et persolvat et deliberet Petro | [Raine]rio^(c) procuratorio nomine pro ipsa Sancte Marie Nove^(d) dictam pensionem sicut in predictis plubicis^(e) instrumentis continetur et legitur. | Hoc ideo facimus quia de aprobata dicti Campi Salinarii consuetudine et viso iure veraque parcis ita fieri | debere cognovimus. Et si quis prior adque consiliarius contra hec venire presunserit, incurrat penam unius carri | boni salis. Soluta pena cartula firma permaneat. Quam scribere curavi Nicolaus scriniarius, mense septembris, | indictione suprascripta .III. Ad quam sententiam presens fuit dictus Iacobinus.

Testis dominus Iohannes et Sergius testis.

Testis Nicolaus Guidonis, Nicolaus Baroncini testis.

(SN) EGO NICOLAUS^(f) Romani imperii scriniarius ut | superius legitur scripsi et fideliter adsolvi.

(a) *Lascia in bianco la fine del rigo e la parte iniziale del successivo per un spazio corrispondente in totale a circa 60 lettere* (b) *così A qui e in seguito* (c) *così A* (d) *da intendersi pro ipsa ecclesia Sancte Marie Nove* (e) *A plubic(is) con ulteriore superfluo segno abbreviativo che taglia la b* (f) *Ego e Nicolaus in monogramma, uniti in alto da un tratto ondulato, al centro del quale è appeso un segno di croce; il tutto a formare il signum notarii.*

Lo scriniario Nicola dichiara in forma pubblica di aver assistito alla pronuncia del decreto dei priori e consiglieri del Campo Salino in merito alla vertenza esistente tra i canonici di Santa Maria Nova e Diolovole.

¹ Documento 1.

² Documenti 3 e 2.

Originale, Roma, Archivio di Santa Francesca Romana, *Fondo di Santa Maria Nova, Tabulae iurium* II/64, [A]. Pergamena di forma trapezoidale di mm 20/240b x 276h; danneggiata dall'umidità (ora restaurata), manca di parte del margine sinistro, con conseguente perdita della scrittura all'inizio delle righe 2-9. Sul *verso*, nel margine inferiore, nota del secolo XIII: «cartula Iacobini».

Per l'indizione è usato lo stile bizantino.

IN NOMINE DOMINI. Anno dominice incarnationis Domini millesimo .CCXXVIII., temporibus domini Friderici .II. inperatoris anno eius .VIII., mense octubris, die | .XXII., indictione .III. Ego Nicolaus Romani imperii scriniarius vidi siquidem et interfui et audivi cum subscriptis testibus quando Iacobus Iohannis Lommardi, | [Io]hannes Cinthii et Matheus de Patiis et Petrus Iacobi de Tedaldo, Rogerius Andree, Bulgamminus, Seniorilis de Brancatio, Rogerius de Scota, Bonifiliolus P[auli | Calv]ar(ii) priores et consiliarii Canpi Salin(i) miserunt vetando, ex parte domini Alberti paterentis et eorum et aliorum consiliariorum, qui deerant priores sive consiliarii | [de R]oma, quod non cogere Petrum Rainerii procuratorio nomine pro ecclesia Sancte Marie Nove neque ipsos canonicos pro ipsa ecclesia de aliqua | [questio]ne que in eorum curia sive petitione dicto procuratori Sancte Marie Nove vel ipsis canonicis pro ipsa ecclesia facta esset a Diolovole vel | [ab altera per]sona.

[.....]^(a) que vertitur inter dictum Diolovole ex^(b) una parte et Petrum Rainerii procuratorio nomine pro ecclesia Sancte Marie Nove coram | [nobis Tran]stiberim ante ecclesiam Sanctorum Quadraginta Martirum sit primitus finita.

Missum per Marcellum mandatarium dictorum priorum et consiliariorum.

Actum^(c) Transtiberim ante ecclesiam Sanctorum Quadraginta Martirum coram dictis prioribus sive consiliariis et^(d) | testibus subscriptis.

Testis Iohannes Bonus.

Testis Sergius Iohannis Pauli.

Testis Iohannes Elperini.

(SN) EGO NICOLAUS^(e) Romani imperii scriniarius, rogatu | Petri Rainerii procuratoris ecclesie Sancte Marie | Nove et de mandato subscriptorum | consiliariorum, scripsi et fideliter | adsolvi.

(a) Forse Causa o Questio (b) e- *corretta su nota tironiana per et* (c) A Auctum (d) et ripetuto all'inizio del rigo seguente (e) Ego e Nicolaus in monogramma, uniti in alto da un tratto ondulato, al centro del quale è appeso un segno di croce; il tutto a formare il signum notarii.

I priori e consiglieri del Campo Salino emettono un consiglio per il *paterens* Alberto, affinché costringa il salinario Diolovole a corrispondere al procuratore della chiesa di Santa Maria Nova, Pietro, cinquanta libbre di provisini da lui dovute quale canone d'affitto per tre fili salinari per i ventinove anni appena trascorsi e ai canonici quale prezzo del rinnovo della locazione, e perché provveda a far investire il detto procuratore, a nome della suddetta chiesa, dei suddetti tre fili

salinari, nonché a consegnargli i cinquanta soldi pagati da Diolovole e i dieci versati da Pietro all'inizio della causa.

Originale, Roma, Archivio di Santa Francesca Romana, *Fondo Santa Maria Nova, Tabulae iurium* II/65, [A]. Pergamena rettangolare di mm 140b x 242h; danneggiata dall'umidità; la caduta di parte del margine sinistro ha causato la perdita della parte iniziale delle righe 1-8. Scrittura disposta parallelamente al lato corto.

Per l'indizione è usato lo stile bizantino.

[In nomine Domini. Indictione .III.,] mense octubris, die .XXVIII. Nos Iohannes Cinthii et Iacobus Iohannis Lommardi, Bulgam[minus, Bonifiliolus Pauli] Calvar(ii), Sergius, Rogerius Andree, Iohannes Guerrerius, Rogerius de Scota, Iohannes Bonus, St[...][..... Petr]us Iacobi, Matheus de Patiis, Nicolaus Baroncini, Petrus episcopi, Bonifacius de [Martimonibus] ***^(a), priores et consiliarii Campi Salin(i) damus consil[lium vobis domine Alb]erte paterens salinariorum sive laboratorum Campi Salin(i), quatenus iniul[ngatis] et omnibus aliis modis quibus potestis cogatis Deumlovole salinarium solvere et dare Pel[tro] procuratorio nomine pro ecclesia Sancte Marie Nove quinquaginta libras bonorum provisionorum senatus, quas [iuravit] se ab eo debere recepisse pro ipsa ecclesia nomine pensionis a .XXVIII. annis olim preteritis [et pro renovationibus de .III. partibus fili salini, fines cuius hii sunt ****^(b).] Et specialiter investiatis dictum Petrum Rainerii pro ipsa ecclesia de dictis tribus partibus fili salini quia dictus Deuslovole iuravit coram nobis cum dicto procuratore Sancte Marie Nove pro ipsa ecclesia [coram nobis se noluit representare et nobis obedire^(c) contempsit; et similiter de .L. solidis bonorum provisionorum [senatus predictum procuratorem pro ipsa ecclesia investiatis, quos nobis consiliariis solvit, et de .X. solidis, quos nobis [idem Petrus nobis pro Diolovole in principio cause persolvit cum omnibus aliis expensis propter hoc [ab eodem Petro factis et faciendis, salva tamen querela nisi ***** infra terminum octo dil[erum] dictus Diolovole^(d) constrinserit se in curiam nostram facere iustitiam predicto Petro pro ipsa ecclesia, primo [ab ipso] estim[at]is expensis predictis *****]. Hoc ideo facimus quia de abprobata dicti Campi [Salin(i) de iure et bona consuetudine ita fieri debere cognoscimus.

Ad quod consilium fuit vocatus dictus Diolovole per Marcellum mandatarium nostrum.

Latum mense octubris, die .XXVIII., indictione suprascripta .III.

(a) Lascia in bianco uno spazio per circa 30 lettere (b) lascia in bianco la fine del rigo e tutto il successivo per uno spazio totale di circa 100 lettere (c) obedire corretto su opedire (d) Diolovole aggiunto con un segno di richiamo alla fine del testo, al centro del rigo.

I priori e consiglieri del Campo Salino emettono un consiglio per il *paterens* Alberto, affinché – in esecuzione della condanna da essi stessi emessa – proceda a

far investire dai consiglieri Ottone *de Sergio* e Matteo *de Patiis* l'economista del monastero dei Santi Cosma e Damiano dei beni mobili e immobili che Pierleone *Berardi Acçonis* possiede nel Campo Salino, e in special modo di una porzione di un filo salinaria situato in vocabolo *Bacanus*, nel caso in cui entro il termine di otto giorni il detto Pierleone non renda giustizia al monastero corrispondendogli – così come stabilito nella suddetta sentenza – il canone di un carro e mezzo di sale e quindici soldi di provisini che gli deve, oltre a ulteriori sette soldi e mezzo per le spese dell'immissione in possesso. Il consiglio viene confermato e reso esecutivo dal *paterens* Alberto.

Originale, Roma, Archivio di Stato, *Collezione pergamene*, cass. 16, perg. 181. Pergamena trapezoidale di mm 63/230_b x 216_h discretamente conservata; di preparazione mediocre e sbiancata in maniera approssimativa; inchiostro bruno. Sul *verso* nota coeva «Ca(m)pu Salini».

La datazione, espressa in forma breve, manca dell'indicazione dell'anno; gli elementi interni riconducono al secondo e terzo decennio del XIII secolo: Alberto infatti ricopre la carica di *paterens salinariorum* negli anni 1228-1229, e un Romano economista del monastero dei Santi Cosma e Damiano risulta attivo nel biennio 1219-1220 (ASR, *Collezione pergamene*, cass. 17, pergg. 215 e 218 rispettivamente dell'8 gennaio 1219 e 24 maggio 1220). Poiché dunque nel documento è indicata la quinta indizione, ritengo si possa ragionevolmente attribuire il documento o al 1217 o al 1232.

In nomine Domini. Indictione .v., mense iulii die .iii. Nos Albertus Alberti, Iacobus Iohannis Lommardi, Bonifiliolus Pauli Calvar(ii), Oddo de Sergio, Petrus Iacobi, Matheus | de Patiis, Bonifatius de Martinionibus, Nicolaus Iohannis Faide, Bulgamminus, Iohannes Bonusdies, Paulus Romaui, Iohannes Bonus de Guerro, Saxo de Rubeis, Petrus Gregolrii Sumeragi ^{***^(a)} priores et consiliarii Canpi Salin(i) damus consilium vobis domine Alberte paterens salinariorum sive laboratorum Canpi Salin(i), quatenus modis omnibus quibus potestis per Oddonem de Sergio et Matheum de Patiis consiliarios vestros de bonis mobilibus et immobilibus Canpi Salin(i) Petri | Leonis Berardi Acçonis investiatas Romanum yconimum Sanctorum Christi martirum Cosme et Damiani pro ipsa ecclesia, et specialiter dictum ycolimum ^(b) investitatis pro ipso monasterio de una parte fili salini positi in Campo Maiori, in loco ubi dicitur Bacanus, sicut suis finibus terminatur ^{***^(c)}, | pro modo sue petitionis unius curri ^(d) boni salis sine malitia et dimidium, vel ex extimationem ^(e) .xv. solidorum provisinorum, quos ab eo dictus ycolimus nomine | petitionis pro ipso monasterio de dicta parte fili dicebat se recepisse debere, sicut in condagnatione a predictis consiliariis lata continetur et scripta per Iohannem iudicem scriniarium¹; et similiter dictum ycolimum investiatas .vii. solidorum et dimidii provisinorum, quos pro expensis investimenti persolvit et de | omnibus aliis expensis propter hoc a dicto ycolimo pro ipso monasterio factis et faciendis, nisi infra terminum .viii. dierum dictus | Petrus constrinserit se in curiam nostra ^(f) facere iustitiam dicto ycolimo de predictis; primitus ab eo restitutis expensis, alioquin | in nostram curiam minime audiatur. Hoc ideo facimus quia de abprobata dicti Canpi Salin(i) de iure et bona consuetudine ita | fieri debere cognoscimus.

¹ Il documento non è conservato.

Nos dominus Albertus paterens salinariorum sive laboratorum Campi Salin(i) suprascriptum investimentum confirmantes^(g) | et ipsum cum omnibus suis tenoribus iussimus executioni^(h) mandari sicut in condagnatione continetur.

Actum in Campo Salin(o) super ipsum filum, coram his testibus: Iohannes Oddoline, Iohanne Petri de Roma/nutiis, Iacobo Iohannis de Laco.

Scriptum per Nicolaum scriniarium.

(a) *Lascia in bianco uno spazio per circa 30 lettere* (b) *così A qui e in seguito* (c) *lascia in bianco la fine del rigo, per uno spazio di circa 12 lettere, e tutto il rigo seguente*
carri (e) *così A* (f) *così A* (g) *A confirmates* (h) *A excutioni.*

